

*Decisione della divisione di opposizione:* opposizione parzialmente accolta.

*Decisione della commissione di ricorso:* annullamento della decisione impugnata e rigetto della opposizione.

*Motivi dedotti:* violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 <sup>(1)</sup>, dato che tra i marchi in conflitto sussiste un rischio di confusione.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).

### Ricorso proposto il 22 novembre 2007 — Centre d'Étude et de Valorisation des Algues/Commissione

(Causa T-428/07)

(2008/C 22/90)

*Lingua processuale: il francese*

#### Parti

*Ricorrente:* Centre d'Étude et de Valorisation des Algues AS (CEVA) (Pleubian, Francia) (rappresentante: avv. J.-M. Peyrical)

*Convenuta:* Commissione delle Comunità europee

#### Conclusioni della ricorrente

- in via principale, constatare l'irregolarità nella procedura e la violazione del principio del contraddittorio e, di conseguenza, annullare la nota di addebito della Commissione, emessa in data 20 settembre 2007, n. 3240908670, e ordinare a quest'ultima di procedere al rimborso della summenzionata nota di addebito a vantaggio del CEVA;
- in subordine, constatare che gli errori rilevati nella relazione di verifica contabile non sono così gravi da determinare l'applicazione dell'art. 3, n. 5, dell'allegato II al contratto, annullare la nota di addebito della Commissione, emessa in data 20 settembre 2007, n. 3240908670, in quanto esige il rimborso integrale delle somme versate al CEVA nell'ambito del contratto SEAHEALTH e ordinare alla Commissione di procedere al rimborso della nota di addebito di cui trattasi a vantaggio del CEVA;
- ancora più in subordine, che venga nominato un perito di gradimento del Tribunale con il compito di: riesaminare il metodo di calcolo del CEVA riguardante il tempo trascorso sui progetti; confrontare tale metodo al contratto SEAHEALTH e all'effettività dei costi indicati nelle dichiarazioni spese; stabilire, in percentuale, lo scarto tra l'importo degli errori di registrazione dei tempi di lavoro come presentato alla Commissione e l'importo di registrazione di tali tempi di lavoro secondo il metodo di calcolo ormai applicabile al CEVA; realizzare una valutazione del tempo di lavoro diretto necessario per la realizzazione dei compiti del CEVA nell'ambito del contratto SEAHEALTH; stabilire, se tale

tempo di lavoro effettivo, per la realizzazione di tali compiti, poteva essere inferiore alle 7 092,88 ore dirette indicate dal CEVA.

#### Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso la ricorrente chiede l'annullamento della nota di addebito con cui la Commissione ha chiesto il rimborso di tutti gli anticipi versati alla ricorrente nell'ambito del contratto SEAHEALTH n. QLK1-CT-2002-02433, relativo al progetto «Prodotti alimentari, alimentazione e salute», che rientra nell'azione chiave «Qualità della vita e gestione delle risorse biologiche» <sup>(1)</sup>.

A sostegno della sua domanda, essa invoca un motivo vertente sulla violazione dei diritti della difesa, in quanto la Commissione, in violazione del principio del contraddittorio, avrebbe fondato la domanda di rimborso sui registri di presenza e sulle conclusioni dell'OLAF di cui la ricorrente non avrebbe avuto conoscenza.

In subordine, la ricorrente contesta l'applicazione da parte della Commissione dell'art. 3, n. 5, dell'allegato II e la constatazione compiuta dalla Commissione che i fatti di cui al caso di specie erano sufficientemente gravi per invocare la nozione di grave irregolarità finanziaria che giustificava un rimborso integrale degli anticipi.

<sup>(1)</sup> Quinto programma quadro della Comunità europea per azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione 1998-2002.

### Ricorso proposto il 23 novembre 2007 — Bodegas Montebello/UAMI — Montebello (MONTEBELLO RHUM AGRICOLE)

(Causa T-430/07)

(2008/C 22/91)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo*

#### Parti

*Ricorrente:* Bodegas Montebello, S.A. (Montilla, Spagna) (rappresentanti: avv.ti T. Andrade Boué, M. I. Lehmann Novo e A. Hernández Lehmann)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Montebello (Société à responsabilité limitée) (Guadalupa, Francia)

#### Conclusioni della ricorrente

- annullare l'impugnata decisione dell'UAMI 7 settembre 2007, procedimento R 223/2007-2;